

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ASL CN1 E LA SOCIETA' SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. GESTORE DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA PER MINORI (CTM) "IRIS EIDOS" – RACCONIGI -

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede legale in Cuneo Via Carlo Boggio n. 12, Codice fiscale/partita IVA 01128930045, (di seguito denominata ASL CN1) rappresentata dal Direttore del Dipartimento per l'Integrazione Territoriale, Dr. Gabriele Michele GHIGO, nato a Cuneo il 23.12.1958, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'ASL CN1;

E

La Società Sereni Orizzonti 1 S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 45 – Udine – P.I. 02833470301, legalmente rappresentata dal Sig. Davide CHIAVICATTI, in qualità di gestore della Comunità Terapeutica per minori denominata "IRIS EIDOS" ubicata in Via Umberto I n. 184 a Racconigi.

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009, sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A della predetta D.G.R. n. 25-12129, così come modificato dalla D.G.R. 25-5079 del 18.12.2002 relativamente alla revoca della D.G.R. n.41- 12003 del 15.03.2004, attraverso cui si è provveduto, tra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori ed in particolare quelli relativi alle strutture sanitarie, socio sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori, denominate Comunità Terapeutiche per minori (CTM) e Comunità Riabilitative Psico-sociali per minori (CRP) e l'introduzione della tipologia sperimentale del Centro Diurno Socio-Riabilitativo (CDSR);
- con D.G.R. n. 22-8704 del 5/4/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;
- con D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014 sono state approvate le tariffe delle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie per minori;
- Il Direttore della S.C. Neuropsichiatria Infantile ha segnalato la crescente criticità dei casi gestiti nell'ambito dell'UMVD Minori ed, in particolare, dei casi di adolescenti scompensati.
- La Comunità Terapeutica per minori denominata "IRIS EIDOS" ubicata in Via Umberto I n. 184 a Racconigi, sulla base della Determinazioni del Direttore S.C. Distretto Nord Ovest ASL CN1 n. 1721 del 09/12/2015 e n. 1117 del 06/07/2018 è autorizzata al funzionamento in regime definitivo e accreditata per:
 - n. 10 posti letto residenziali per minori di in età compresa tra gli 11 ed i 14 anni - estensibile sino a 17 anni;
- l'ASL CN1, attraverso le UMVD Distrettuali del Territorio, intende avvalersi del presidio sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 e della D.G.R. 15 aprile 2014 n. 55-7469;
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. L'ASL CN1, attraverso le UMVD minori distrettuali del territorio, si avvale della Comunità Terapeutica per minori denominata "IRIS EIDOS" ubicata in Via Umberto I n. 184 a Racconigi, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale sanitaria integrata a favore della tipologia di utenza "Minori" per n. 10 posti letto residenziali in età compresa tra gli 11 ed i 14 anni - estensibile sino a 17 anni;
2. Il Gestore del Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale di riferimento;
3. Il Gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Gestore del Presidio si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell'ASL CN1 e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

Art. 4 – Personale del Presidio

1. Per ciò che attiene la dotazione di personale, educativo sanitario e di supporto previsti, il Gestore del Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Il Gestore del Presidio assicura, nei limiti previsti dal C.C.N.L., la partecipazione del personale a corsi ed iniziative di formazione, di aggiornamento e di qualificazione secondo il programma annuale di formazione/aggiornamento del personale redatto dal Gestore del Presidio medesimo.
2. Il Gestore del Presidio garantisce di adottare e di far osservare le misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in conformità al piano sicurezza adottato e ad adempiere a quanto previsto dal D.lgs n. 81/2008
3. Il Gestore del Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile/coordinatore, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Gestore del Presidio si impegna, inoltre, a prevedere un centro di responsabilità che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari

agevolandone l'integrazione. Il Gestore del Presidio non può modificare la terapia farmacologica del minore senza l'assenso dell'ASL inviante. L'ASL inviante deve garantire la presenza di apposita documentazione che autorizzi l'eventuale di farmaci off label.

4. L'ASL CN1 può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
5. L'ASL CN1 può accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
6. Ai fini del rispetto degli obblighi informativi, Flussi informativi ministeriali e regionali, il Gestore del Presidio individua nel proprio organigramma un Responsabile del sistema informativo che presiede l'attività di raccolta, elaborazione, archiviazione e trasmissione dei dati individuali ed aggregati.
7. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale. Nello specifico, per le Strutture insistenti nel proprio territorio di competenza, la Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie dell'ASL CN1 si impegna ad attività di controllo e verifica con cadenza almeno semestrale con trasmissione dei risultati di tale attività alla Regione e alla Procura dei Minori presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte, previa approvazione con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 - costituiscono precisi riferimenti normativi regionale la DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 "Linee d'indirizzo alle AASSLL in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza" e la DGR n. 8 -2905 del 15/02/2016 "Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Procura Minori per il raccordo ed il coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori".
8. In caso di inadempienze alle prescrizioni impartite dai soggetti preposti all'attività di vigilanza o in caso di omissioni o carenze tecniche, strutturali, igieniche, organizzative, gestionali o a seguito di accertamenti pregiudizievoli alla tutela psicofisica delle persone ospitate nel Presidio od ancora alla sicurezza delle persone ospitate e del personale operante, l'ASL CN1, sentita la Commissione di Vigilanza, può sospendere il contratto ed avviare la procedura per la risoluzione anticipata del medesimo, dandone contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi ed altre ASL invianti di fuori Regione e al Comune in cui ha sede il Presidio.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accREDITamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi e al Comune di Racconigi.

Art. 5 - Procedure d'accoglienza

1. Il Gestore del Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito il P.E.I., in attuazione del progetto definito dalla U.M.V.D – MINORI che riporta la diagnosi codificata attraverso I.C.D. -10 O.M.S. ed aprire un fascicolo sanitario sociale e giudiziario, da aggiornare in base ai rilevarsi delle esigenze. L'ASL inviante seguirà, tramite il Responsabile del P.E.I., l'andamento degli interventi fino alla dimissione del paziente. La validità del P.E.I. è legata alla permanenza del minore in struttura con obbligo di aggiornamento in relazione all'evoluzione clinico assistenziale.
2. Il Gestore del Presidio si impegna a comunicare la disponibilità dei posti ed a riservare alla ASL CN1, senza onere economico per la stessa, per un periodo non superiore a 7 giorni dall'avvenuta comunicazione all'indirizzo protocollo@aslcn1.legalmailPA.it, detta

disponibilità a favore dei soggetti minori inviati dai servizi dell'ASL CN1. Trascorso detto periodo, senza inserimenti da parte delle UMVD minori dell'ASL CN1, il Gestore del Presidio potrà accogliere minori provenienti da altri territori e da fuori Regione. In caso di inserimenti di minori non residenti nel territorio dell'ASL CN1, la titolarità del pagamento della quota sanitaria rimane in capo all'ASL di residenza del minore che ha disposto l'inserimento unitamente al carico assistenziale compreso il monitoraggio periodico del percorso terapeutico riabilitativo.

Art. 6 - Sistema tariffario e pagamenti.

1. Per le Comunità Terapeutiche Minori la tariffa giornaliera, di cui alla D.G.R. n. 55-7469 del 15.04.2014, comprensiva della quota sanitaria, è fissata in: €/die 260,00 + IVA ai sensi di legge, se dovuta, a totale carico dell'ASL di residenza del minore;
2. L'ASL CN1 corrisponde al Gestore del Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria prevista in: €/die 260,00 onnicomprensiva + IVA ai sensi di legge, se dovuta. La retta decorre dal giorno di ammissione e comprende il giorno di dimissione/decesso del minore.
3. La quota tariffaria a carico dell'ASL CN1, qualora ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata per prestazioni aggiuntive, ai sensi della D.G.R. 55 – 7469 del 15/04/2014. Gli eventuali oneri a carico dell'ASL CN1 non possono essere superiori al 25% della quota sanitaria mensile per prestazioni aggiuntive individuali ritenute necessarie:
 - in fase di inserimento per la durata massima di due mesi dall'avvio dell'inserimento;
 - per eccezionali condizioni cliniche per la durata massima di 1 mese;
 - limite di estensione delle prestazioni aggiuntive per un massimo di 20 ore settimanali.
4. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione/Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali dei servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto tavolo.
5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalla struttura, qualora non incluse nella tariffa residenziale e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L. CN1, alla Commissione di Vigilanza, al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso l'assistito decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
6. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai minori inseriti dalle UMVD Minori dell'A.S.L. CN1 nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129/2009 e s.m.i, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8.01.2004 n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene nel rispetto di scelta degli esercenti la responsabilità del minore, sentito e consultato, per quanto possibile quest'ultimo circa il Presidio individuato dall'UMVD Minori. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.403 C.C.
7. Il Gestore del Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile -amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. CN1 e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la

rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002 e s.m.i, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1.284 C.C., nella misura degli interessi legali di mora.

8. E' fatta salva la facoltà dell'ASL CN1 (e, nei casi previsti, dalle AA.SS.LL. di residenza) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente contratto. In caso di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate sino alla loro definizione. In ogni caso nulla spetterà al Gestore del Presidio, a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui all'art. 8.
9. Il Gestore del Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente, compresi i casi di utenti con retta integrata.

Art. 7 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il Gestore del Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Il Gestore del Presidio si impegna ad inviare alla UMVD-minori dell'ASL CN1 OGNI 4 mesi relazione periodica sull'andamento del progetto educativo individuale dei minori inseriti.
3. Le variazioni del grado di intensità assistenziale dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'UMVD Minori dell'A.S.L. CN1 e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.
4. L' ASL CN1, attraverso l'UMVD-Minori e la competente Commissione di Vigilanza, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso, al verificarsi dell'evento, il Gestore del Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.E.I.
5. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL CN1, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il Responsabile della struttura o suo Sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un Medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del Tutore o dell'Amministratore di sostegno.
6. In caso di ricovero temporaneo in strutture sanitarie ospedaliere o periodi di rientro al domicilio dei minori inseriti, il Gestore del presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. CN1 e la quota sanitaria viene ridotta al 50%. Oltre il 30° giorno consecutivo di assenza il caso dovrà essere rivalutato dall'U.M.V.D. minori.
7. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie ospedaliere richiesta in forma scritta dalle strutture ospedaliere stesse, il Gestore del Presidio provvede a fornirla, in assenza/impossibilità di assistenza familiare, previa autorizzazione della Struttura Sanitaria inviante. Gli eventuali costi aggiuntivi a carico del gestore del Presidio non ricompresi nel 50% della quota sanitaria come indicato nel punto precedente verranno riconosciuti dall'ASL di residenza dell'assistito sulla base dell'entità assistenziale autorizzata.

8. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nelle fattispecie previste dal Regolamento per i trasporti assistiti in vigore nell'ASL CN1 o in altra normativa.
9. L'assistenza farmaceutica è garantita dall'ASL CN1 se di residenza del minore secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale. Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. CN1 se di residenza del minore secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.E.I., costantemente rivalutate e aggiornate a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente. Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico di Medicina Generale/Specialista, fanno capo all'A.S.L. CN1 se il minore è residente sul proprio territorio di competenza.
10. Ai sensi della D.G.R. n. 25 - 5079 del 18/12/2012 la durata della permanenza dei minori in CTM è di norma non superiore a 4 mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di 8 mesi. L'eventuale proroga va debitamente motivata, concordata ed autorizzata dalla competente UMVD Minori. Ulteriori proroghe, limitate nel tempo, sono consentite sulla base di una valutazione puntuale del percorso precedente, degli interventi in atto, compresi quelli a favore della famiglia, e sono previste sulla base di una progettualità che deve essere condivisa tra tutti i servizi coinvolti. È appropriato ed opportuno che il progetto di inserimento in Comunità sia validato dalle Commissioni UVMD – Minori di residenza del minore, ai fini di una tracciabilità complessiva degli interventi che possono prevedere una diversa modularità temporale e sequenziale tra sanitario e sociosanitario o sociale. Le dimissioni degli utenti debbono essere concordate con i servizi socio- sanitari inviati anche nei casi di comunicazioni da parte del Gestore del Presidio di impossibilità della prosecuzione della degenza (per incompatibilità rispetto agli altri ospiti o altre oggettive motivazioni); in ogni caso dovrà' essere garantita la prosecuzione della degenza fino al reperimento di altra struttura o di altro progetto personalizzato del minore. Non sono ammesse dimissioni da parte della struttura durante ricovero ospedaliero ai sensi della vigente normativa.

Art. 8 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità.

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Gestore del Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009 n. 25-12129 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato. Inoltre, è tenuto al rispetto della DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 "Linee di indirizzo alle AASSLL in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza" e della DGR n. 8 -2905 del 15/02/2016 "Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Procura Minori per il raccordo ed il coordinamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori; in particolare per una collaborazione attiva funzionale ad innalzare gli standard qualitativi sia sotto il profilo organizzativo , gestionale che strutturali".
3. L'A.S.L. CN1 s'impegna a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al punto 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 9 – Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.
2. L'A.S.L. CN1, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.
3. Nei casi ritenuti dall'A.S.L. CN1 di particolare urgenza o gravità (cioè da cui scaturisca una riduzione del servizio o un pregiudizio alla persona), la risposta alla contestazione deve pervenire entro il termine massimo di 72 ore, così come la soluzione delle problematiche

emerse.

4. Qualora entro i suddetti termini non siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le contromisure idonee, l'A.S.L. CN1 si riserva la facoltà di applicare la penalità nella misura della riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 5% a un massimo del 15% dello stesso in relazione alla gravità della violazione.
5. L'entità della riduzione sarà commisurata alla gravità dell'inadempimento, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
6. Si considerano inadempimenti lievissimi quelli che non compromettono la prestazione del servizio.
7. 10. Integrano, invece, la fattispecie di inadempimento lieve quelle situazioni che, pur compromettendo l'esecuzione del servizio, possono essere prontamente sanate (entro 72 ore). Si qualifica, altresì, lieve inadempimento il reiterarsi di violazioni lievissime.
8. Sono considerati inadempimenti gravi quelle situazioni tali da compromettere il servizio, quando non si provveda a sanarle entro le 72 ore; allo stesso modo vengono ritenuti inadempimenti gravi i casi di reiterati lievi inadempimenti.
9. Non possono mai essere considerate quali inadempienze lievissime o lievi:
 - gravi mancanze nella cura delle persone interessate;
 - carenza di personale;
 - lesioni o danni alle persone interessate, dovute alla responsabilità del Gestore.
 - Inoltre, la mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
10. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art.403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
11. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 10 - Controversie e clausola di manleva

1. Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL CN1.
3. Gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
4. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e seg. del C.P.C.
5. Il Gestore del Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli Enti che disporranno inserimenti in virtù del presente contratto da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni od eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

6. A tal fine il Gestore del Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale.

Art. 11 – Durata

1. Il presente contratto decorre dal 01/01/2024 al 31/12/2025 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, nonché trasmesso alla Regione Piemonte
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 12 - Spese di contratto

1. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata e sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Gestore del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art.13 – Adempimenti normativa in materia di trasparenza e anticorruzione

1. Il presente contratto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ASL CN1 ai sensi del D.Lgs 33/2013 art.41, comma 4.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Gestore del Presidio dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 pubblicato dall'ASL CN1 sul proprio sito istituzionale, consultabile all'indirizzo:
<http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/>.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti (ASL ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali competenti ed il Presidio), ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679).
2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

Letto, confermato, e sottoscritto
Cuneo lì, _____

Per l'A.S.L. CN1

Il Direttore del Dipartimento per l'Integrazione Territoriale
Dott. Gabriele Michele GHIGO

Per il Presidio CTM IRIS EIDOS

Il Legale Rappresentante SERENI ORIZZONTI 1 S.p.A.
Dott. Davide CHIAVICATTI